

## SEGRETERIA DI STATO TERRITORIO E AMBIENTE

## RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO N.187/2014

" INCENTIVI PER L'EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI E PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI O COGENERAZIONE"

Il presente Decreto Delegato è stato promulgato in attuazione degli artt.31, 32, 33, 37 della legge 3 aprile 2014 n.48. Tali articoli di legge dettano le linee d'indirizzo relative ad iniziative ed interventi oggetto di incentivazione nel campo del risparmio energetico degli edifici ed in ambito industriale e degli impianti per la produzione di energia rinnovabile. Il decreto in oggetto stabilisce i criteri, le modalità e i termini di concessione delle agevolazioni previste. Scopo principale del decreto è creare un sistema organico di strumenti incentivanti focalizzati al recupero del parco edilizio esistente attraverso la promozione di opere di riqualificazione energetica dell'involucro edilizio in tutti i suoi aspetti, di riqualificazione impiantistica e di integrazione con impianti di produzione di energia rinnovabile.

Al Capo I vengono disposte deroghe ad alcune norme in ambito edilizio di cui alle leggi 19 luglio 1995 n. 87 - Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie e n. 7 del 29 gennaio 1992 - Piano Regolatore Generale. Nello specifico viene concessa la possibilità, a fronte del raggiungimento di prestazioni energetiche dell'edificio ricostruito superiori rispetto alle indicazioni di legge, di procedere a demolizione e ricostruzione con le stesse prerogative di una pratica di ristrutturazione. Si dà inoltre la possibilità di roto-traslare l'area di sedime dell'edificio al fine di incrementare le distanze dalle strade e dai confini di proprietà dell'edificio esistente, eventualmente anche coinvolgendo aree di proprietà adiacenti in zona E per una profondità massima di 7 metri.

Sono altresì concesse deroghe relative al computo di spessori isolanti applicati a edifici nuovi ed esistenti.

Il Capo II regolamenta i contributi a fondo perduto previsti in favore di interventi straordinari volti alla riqualificazione energetica di edifici prevalentemente residenziali. Sono previsti due differenti scaglioni di contribuzione, al 40% e al 25% delle spese sostenute per opere di efficientamento dell'involucro edilizio per i consumi invernali e dell'adeguamento dell'impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, a seconda del livello di riduzione del fabbisogno energetico conseguito ed un terzo scaglione al 25% per interventi che conseguano una riduzione dei consumi energetici attraverso l'installazioni di impianti FER. Sono inoltre incentivabili opere atte al miglioramento dell'efficienza estiva dell'edificio e di installazione di impianti FER se previste contestualmente alle opere di efficientamento invernali ed entro gli stessi limiti massimi di contribuzione previsti per i primi punti.

I contributi a fondo perduto sono subordinati alla presentazione di una diagnosi energetica dell'edificio, redatta da un certificatore energetico abilitato, nella quale, in base alla verifica dei consumi reali e all'analisi costruttiva ed impiantistica ed in un ottica di bilancio costi-benefici, vengono definiti gli interventi atti al conseguimento del miglioramento dei consumi di energia primaria e la relativa percentuale di miglioramento energetico ottenibile.

Al Capo III vengono regolamentati gli incentivi di carattere edilizio, ottenibili attraverso realizzazione di superficie utile non computabile e aumenti dell'altezze massime realizzabili, e di riduzione del contributo di concessione. Tali incentivi sono applicabili a nuovi interventi attraverso demolizione e ricostruzione e per ristrutturazioni edilizie anche con ampliamento. Per gli interventi di ristrutturazione è prevista la produzione di una diagnosi energetica così come richiesta per i contributi a fondo perduto.



## SEGRETERIA DI STATO TERRITORIO E AMBIENTE

Alcuni interventi di riqualificazione energetica per i quali non siano richiesti contributi vengono comunque incentivati attraverso la semplificazioni delle pratiche edilizie con la sola presentazione del modulo di manutenzione ordinaria e senza richiesta di pratica energetica (Capo IV).

Allo stesso capo viene disposto un incentivo semplificato per interventi di riqualificazione energetica con spesa fino a 10.000 € attraverso una detrazione d'imposta al 50% da suddividere in 10 anni. Viene inoltre aggiornato l'allegato B alla legge 16 dicembre 2013 n.166 in cui si elencano le passività deducibili inerenti interventi di efficientamento energetico ed idrico e di certificazione energetica.

Il Capo V dispone e regola un incentivo a interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti nella forma di contributo in conto interessi a carico dello Stato. Tale contributo è stabilito nel 100% del tasso d'interesse sul finanziamento erogato sino al 60% della spesa prevista e fino a 150.000 €. Così come per altri contributi summenzionati sarà necessaria da parte di un certificatore abilitato la presentazione di una diagnosi energetica che preveda gli interventi da realizzare e mostri l'ottenimento di percentuali di miglioramento superiori a minimi prestabiliti.

Al Capo VI viene introdotto un contributo in conto interessi a beneficio di imprese industriali, artigianali, commerciali, alberghiere ed agricole in applicazione dell'articolo 32 della legge 48/2014 e riguardante opere atte all'abbattimento dei consumi energetici e idrici attraverso l'installazione di attrezzature, macchinari ed impianti FER. Il contributo è stabilito nel 100% del tasso d'interesse applicato al finanziamento, fino al 100% della spesa prevista e fino ad un massimo di 150.000 €.

Il Capo VII dispone i controlli gestiti dall'Unità di Prevenzione Ambientale (UPA) per garantire la regolare esecuzione degli interventi di cui ai Capi I, II e III e le sanzioni in caso di infrazioni. Inoltre viene specificato che per gli interventi incentivati di cui ai Capi II, III e V è fatto obbligo di presentazione dell'Attestato di Prestazione Energetico.

L'ultimo Capo raccoglie disposizioni di diversa natura fra le quali la delega all'Autorità di Regolazione per i Servizi pubblici e l'Energia per la redazione dei Regolamenti attuativi delle pratiche di richiesta degli incentivi, l'aggiornamento della Tabella E al decreto 2 ottobre 1997 n.108 che elenca gli articoli che beneficiano dell'aliquota agevolata dell'imposta sulle agevolazioni, gli incentivi per mezzo di detrazioni d'imposta per l'acquisto di luci ed elettrodomestici ad alta efficienza e le norme transitorie relative agli incentivi preesistenti.